



# Comune di Cinisello Balsamo

## Città Metropolitana di Milano

**ORIGINALE**

Data: 15/04/2021

**CC N. 18**

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2021 E MODIFICAZIONE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

L'anno duemilaventuno addì 15 del mese di aprile alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Luca Papini nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020 e decreto presidenziale prot. n.92933 del 19.11.2020), la presente seduta di Consiglio comunale si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	ROCCARO DAVIDE	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	DUCA GIANFRANCA	C.B. CIVICA	Si
MARTINO RAFFAELE	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	F.D.I.	Si
MERONI AUGUSTO	LEGA	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	SALMI CATIA	F.D.I.	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	DI LAURO ANGELO	GRUPPO	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si			

Componenti presenti n. 25 (15 presenti all'appello, 10 si uniscono nel corso della seduta).

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2021 E MODIFICAZIONE AL VIGENTE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
----------	--

**Premesso che:**

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. ...."*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

– ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con tali norme e restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 resta quale riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

**Tenuto conto che** in base al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, nel relativo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;
- d) la superficie degli impianti;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

**Considerato che**, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti Regolamenti e relative deliberazioni di approvazione delle tariffe:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n.507/93;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 07.07.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l'anno 2020;
- vigente Piano generale degli impianti pubblicitari;

**Preso atto che** ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**Vista** la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale come da allegato parte integrante della presente deliberazione;

**Preso atto che** per quanto concerne lo stradario, l'allegato A) è applicabile per le occupazioni del suolo pubblico, mentre per il canone mercatale vige una unica prima categoria, mentre per quanto concerne il canone esposizione pubblicitario e le pubbliche affissioni si fa riferimento a quello previsto nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in ragione del diverso ritorno economico delle differenti fattispecie oggetto del "canone";

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di Legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**Viste** le tariffe applicabili in sede di prima applicazione, così come allegate al Regolamento per le quali, in ragione dell'attuale situazione pandemica, viene disposto eccezionalmente la scadenza per l'esercizio 2021 al 16 settembre per la prima o unica rata, 16 ottobre e 16 novembre per le eventuali seconda e terza rata;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27,

comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF di ei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Ritenuto**, altresì, di modificare in ragione dell'approvando nuovo “canone” le variazioni al vigente Piano Generale degli Impianti come di seguito riportato:

- Inserire al punto 5.2 5.2- <<ZONE IN CATEGORIA SPECIALE >> le seguenti ulteriori vie: COPERNICO, MILANESE e STALINGRADO in ragione della effettiva collocazione prima categoria di applicazione tariffare;
  - Consentire la pubblicità temporanea di tutte le aree previste a vincolo nelle zone da A ad E previste al punto 8.2- <<NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI>> introducendo il seguente nuovo comma: “All'interno di questa area, è consentita l'esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, loghi commerciali, in occasione di manifestazioni, ricorrenze, eventi, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento degli eventi ed iniziative, a decorrere dalla settimana precedente degli stessi e fino alle ventiquattro ore successive.”

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica nonché il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1, commi 816 e segg. della Legge n. 160/2019, approvando contestualmente il relativo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, costituente allegato della presente deliberazione;
- 2) Di modificare in ragione dell'approvando nuovo “canone” le variazioni al vigente Piano Generale degli Impianti come di seguito riportato:

Inserire al punto 5.2 5.2- <<ZONE IN CATEGORIA SPECIALE >> le seguenti ulteriori vie: COPERNICO, MILANESE e STALINGRADO in ragione della effettiva collocazione

prima categoria di applicazione tariffare;

Consentire la pubblicità temporanea di tutte le aree previste a vincolo nelle zone da A ad E previste al punto 8.2- <<NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI>> introducendo il seguente nuovo comma: "All'interno di questa area, è consentita l'esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, loghi commerciali, in occasione di manifestazioni, ricorrenze, eventi, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento degli eventi ed iniziative, a decorrere dalla settimana precedente degli stessi e fino alle ventiquattro ore successive."

- 3) Di stabilire la scadenza delle tariffe applicabili in sede di prima applicazione, in ragione dell'attuale situazione pandemica, limitatamente all'esercizio 2021, al 16 settembre per la prima o unica rata, 16 ottobre e 16 novembre per le eventuali seconda e terza rata;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.